



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
C/so Nizza,21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372

Rif. Pratica n. 08.18/1220

BOLLO N. 01180855860792 DEL 07/08/2019

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 1/2018 e s.m.i.. Ditta AMBIENTE SERVIZI S.r.l. con sede legale in Saluzzo: modifiche non sostanziali impianto di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (operazioni D15 Allegato B e R12, R13 Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), ubicato in Scarnafigi, via Saluzzo 89/91.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con provvedimento n. 545 del 22/8/2013, la Ditta AMBIENTE SERVIZI S.r.l., con sede legale in Saluzzo, Via Savigliano 107/b - P.IVA 02225490040 – ha conseguito l'autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione di un impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, sito in Scarnafigi, via Saluzzo 89/91, valida sino al 31/7/2023;
- la succitata autorizzazione è stata in seguito modificata con provvedimento provinciale n. 3751 del 22/12/2014 e con provvedimento n. 4122 del 15/12/2016;
- in data 26/4/2019 la ditta AMBIENTE SERVIZI S.r.l., con sede legale in Saluzzo, Via Savigliano, 107/b, ha inoltrato istanza per apportare modifiche non sostanziali al provvedimento 545/2013 e s.m.i.. Nello specifico la ditta ha chiesto di:
 - o modificare il lay-out aziendale spostando alcune zone di stoccaggio;
 - o modificare i quantitativi massimi di rifiuti autorizzati;
 - o inserire nuove tipologie di rifiuti tra quelli autorizzati;
 - o inserire le operazioni di recupero D15 (Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e R12 (Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per alcune tipologie di rifiuti;
- il progetto di modifica sopra descritto è stato precedentemente escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale con provvedimento dirigenziale della Provincia n. 611 del 25/2/2019;
- con nota prot. n. 33261 del 20/5/2019, la Provincia ha chiesto il parere tecnico al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo che è pervenuto al prot. n. 36903 del 4/6/2019;
- con nota prot. n. 39806 del 18/6/2019, la Provincia ha chiesto le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter, fissando in giorni 30 il termine per la presentazione. In data 22/7/2019 è pervenuta al protocollo n. 48006 la richiesta della ditta di proroga del succitato termine alla fine del mese di settembre 2019;
- in data 10/9/2019 al prot. n. 56731, sono pervenute le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;

Dato atto che le modifiche richieste non comportano una variante sostanziale all'impianto in questione e che necessita, comunque, aggiornare il provvedimento autorizzativo;

Ritenuto che, a seguito dell'istruttoria eseguita dal personale dell'Ufficio Gestione Rifiuti, le varianti non sostanziali di che trattasi sono autorizzabili e che l'esercizio dell'impianto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute rispettivamente **negli Allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del Provvedimento Dirigenziale n. 545 del 22 agosto 2013 e s.m.i.;**

Evidenziato altresì che è necessario aggiornare gli **Allegati 2 e 3**, che costituiscono parte integrante del **Provvedimento Dirigenziale n. 545 del 22 agosto 2013 come successivamente modificato**, sostituendoli con **l'Allegato 2 - aggiornamento 3 e l'Allegato 3 - aggiornamento 3**, facenti parte integrante del presente provvedimento;

Visti

- la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la Legge 25 gennaio 1994, n. 70 avente ad oggetto "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione dei sistemi di ecogestione e di audit ambientale", fatta salva dall'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'art. 177, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta (Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
- la L.R. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)";
- la L.R. 10 gennaio 2018, n.1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- l'art. 24 della L.R. n.1/2018 che conferma la delega alle Province per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti non espressamente attribuite ad altri Enti , ivi compresi pertanto i provvedimenti di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'art. 28 del D.Lgs 22/97 e s.m.i. (ora art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.);
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione di cui alla D.C.R 19/4/2016, n. 140-14161;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali di cui alla D.C.R. 253-2215 del 16/1/2018;
- la D.G.P. n. 516 dell'1.06.1999 avente per oggetto "D. Lgs. 22/97 – L.R. 59/95 – D. Lgs. 29/93 e s.m.i. Riconoscimento competenze dirigenziali nel Settore Tutela Ambiente";

- la D.G.R. n. 20-192 del 26.06.2000 “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97”, come successivamente modificata ed integrata;

- la Circolare del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare n. 1121 del 21/1/2019 recante: “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui al D.P n. 34 del 06/05/2016;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

visto il Decreto Presidenziale n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

dato atto altresì che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1) di autorizzare, per le motivazioni tutte sopra espresse, ai sensi dell’art.208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle LL.RR. 44/2000 e s.m.i., 23/2015 e 1/2018, **la Ditta AMBIENTE SERVIZI S.r.l.**, con sede legale in Saluzzo, Via Savigliano 107/b - P.IVA 02225490040 - ad apportare le seguenti varianti non sostanziali:

- modificare il lay-out aziendale spostando alcune zone di stoccaggio;
- modificare i quantitativi massimi di rifiuti autorizzati;
- inserire nuove tipologie di rifiuti tra quelli autorizzati;
- inserire le operazioni di recupero D15 (Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) e R12 (Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.) per alcune tipologie di rifiuti;

all’impianto sito in Scarnafigi, via Saluzzo n. 89/91, **autorizzato alla gestione di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi (operazioni D15 Allegato B e R12, R13 Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);**

2) di sostituire l’Allegato 2 e l’Allegato 3 del Provvedimento Dirigenziale. **545 del 22 agosto 2013 e s.m.i.** con **l’Allegato 2 - aggiornamento 3 e l’Allegato 3 - aggiornamento 3 che costituiscono parti integranti del presente provvedimento**, fermo restando il rispetto delle previsioni contenute nella documentazione allegata all’istanza e di tutte le prescrizioni contenute nel presente atto;

3) di dare atto che l’istante deve provvedere all’aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate, tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell’area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all’ambiente. Tali garanzie devono essere versate - entro 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento - secondo i criteri e le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i.;

- 4) **di dare atto** che il presente provvedimento ha validità **sino a tutto il 31/7/2023**, data di scadenza dell'autorizzazione rilasciata con Provvedimento Dirigenziale n. 545 del 22/8/2013;
- 5) **di notificare il presente provvedimento** alla Ditta AMBIENTE SERVIZI S.r.l. e **di trasmetterlo con p.e.c.** al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, al Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica - dell'ASL CN1 di Saluzzo ed al Comune di Scarnafigi ;
- 6) **di dare atto** che ai sensi della Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 60, le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni autorizzatorie sono svolte dal Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo;
- 7) **di dare infine atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Luciano FANTINO

ALLEGATO 2 - aggiornamento 3

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO ED ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E DEPOSITO PRELIMINARE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI (OPERAZIONI R12 e R13 DELL'ALLEGATO C E D15 DELL'ALLEGATO B ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I) SITO IN SCARNAFIGI, VIA SALUZZO 89/91, AUTORIZZATO IN CAPO ALLA DITTA AMBIENTE SERVIZI SRL, CON SEDE LEGALE IN SALUZZO, VIA SAVIGLIANO 107/B.

La presente autorizzazione fa salve tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dal D. Lgs. 49/14 e s.m.i., e, per quanto concerne le modalità di messa in riserva e deposito preliminare dei rifiuti pericolosi, dalle norme tecniche richiamate nel DM, 5/2/98 e s.m.i. e nel DM 161 del 12/6/2002, nonché dalla normativa statale o regionale, per quanto applicabili. In particolare, l'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza presentata, come modificata ed integrata dai successivi elaborati, purché compatibili con le seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere stoccati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente;
2. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
3. il lay-out dell'impianto è descritto nella **planimetria datata "5/9/2019"**, - allegata al presente provvedimento;
4. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare:
 - a) deve essere evitata la perdita accidentale di rifiuti o l'abbandono di rifiuti anche in fase di movimentazione e/o trasporto;
 - b) devono essere presi opportuni accorgimenti per evitare lo sviluppo di odori sgradevoli;
 - c) è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla disinfestazione e derattizzazione dell'area;
5. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita. Lo spazio tra i contenitori deve garantire il passaggio agevole per le operazioni di controllo e di movimentazione ed essere pari ad almeno 60 cm;
6. i settori della messa in riserva devono essere contrassegnati da cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, indicante i CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti depositati e le norme per il comportamento da tenere per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Le etichette devono essere sufficientemente resistenti per tutto il periodo di stoccaggio nel sito;
7. nelle fasi di deposito preliminare e messa in riserva deve essere garantita la separazione dei rifiuti destinati allo smaltimento da quelli destinati al recupero, anche tramite l'ausilio di appositi separatori. La cartellonistica identificativa dell'area deve dare evidenza della destinazione del rifiuto a recupero e/o allo smaltimento;
8. sono autorizzati i rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi precisati nella tabella dell'**Allegato 3 - aggiornamento 3** del presente provvedimento. Ogni altra nuova tipologia di rifiuto deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Cuneo;
9. il quantitativo annuo massimo di rifiuti speciali pericolosi in ingresso all'impianto non deve essere superiore a **8.450 MG**. Il quantitativo annuo massimo di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto non deve essere superiore a **15.400 MG**. Il dettaglio della ripartizione dei quantitativi suddivisi per codice CER è riportato nell'**Allegato 3 - aggiornamento 3** del presente provvedimento;
10. le modalità, le capacità massime di stoccaggio ed i tempi massimi di permanenza dei rifiuti speciali pericolosi autorizzati sono dettagliati nella tabella dell'**Allegato 3 - aggiornamento**

3 del presente provvedimento; ai fini del pagamento delle garanzie finanziarie la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi è pari a **152 MG** e la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi è pari a **267 MG**;

11. l'attività di gestione dei rifiuti autorizzata con il presente provvedimento deve essere mantenuta nettamente distinta dall'attività di **recupero dei rifiuti assentita con l'iscrizione al n. 321** del registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti;
12. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta nell'impianto;
13. relativamente ai recipienti destinati allo stoccaggio dei rifiuti, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - i contenitori fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto;
 - i rifiuti liquidi ed i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi (bacini di contenimento o sistemi che forniscano analoga garanzia);
 - i contenitori devono essere disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
14. lo stoccaggio dei rifiuti identificati con codice CER 200304 (fanghi delle fosse settiche) deve essere effettuato in due cisterne da 12 mc ciascuna, aventi le caratteristiche e rispettando le modalità indicate nella relazione integrativa pervenuta al protocollo n. 56731 del 10/9/2019;
15. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone l'avvio alle successive fasi di recupero o smaltimento;
16. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
17. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
18. la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata evitando danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
19. devono essere adottati sistemi di gestione in grado di garantire la tracciabilità del rifiuto;
20. il deposito temporaneo di eventuali rifiuti prodotti dall'attività deve essere effettuato nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 183, c.1 lett. bb) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; qualora il deposito temporaneo non rispetti le suddette condizioni, lo stoccaggio dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Provincia di Cuneo;
21. le operazioni di gestione **su rifiuti urbani soggetti a privativa** devono essere regolamentate da specifici accordi e /o contratti da stipulare con il soggetto a cui spetta la gestione del servizio pubblico;
22. per qualunque tipo di sversamento accidentale di rifiuti, la Ditta deve adottare ogni utile accorgimento atto ad impedire il dilavamento meteorico di sostanze inquinanti;
23. i sistemi di raccolta delle acque meteoriche delle aree esterne devono essere mantenuti sempre efficienti ed in buono stato di manutenzione, nel rispetto delle prescrizioni autorizzative contenute nel provvedimento di approvazione del piano di prevenzione e di gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
24. l'organizzazione dei rifiuti nell'area ove è presente l'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia deve consentire le necessarie attività di manutenzione dell'impianto medesimo; in tale area, devono essere realizzate opportune compartimentazioni e/o recinzioni che consentano, in qualunque momento, l'accesso in sicurezza ai pozzetti di ispezione dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, ed impediscano la collocazione di rifiuti al di sopra degli stessi;
25. deve essere garantita, durante tutto l'anno, l'idoneità della viabilità di accesso all'impianto e di quella interna;

26. tutti i rifiuti devono pervenire all'impianto nel rispetto delle disposizioni di cui alla vigente normativa in materia, a mezzo di vettori regolarmente iscritti all'Albo nazionale Gestori ambientali;
27. deve essere presente in impianto un registro su cui annotare i dati della radioattività sui rifiuti pericolosi (apparecchiature fuori uso e parti di esso). E' fatto obbligo adottare la procedura descritta dall'istante nell'allegato 3 alla documentazione integrativa inviata in data 22/7/2013;
28. deve essere garantita la presenza di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;
29. l'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio e devono essere osservati gli intendimenti progettuali comunicati nella documentazione redatta in ottemperanza alla normativa antincendio, approvata dai competenti Vigili del Fuoco;
30. deve essere predisposto un piano di emergenza interno adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'art. 26 bis del D.Lgs 113/2018;
31. deve essere garantita la custodia continuativa dell'impianto anche a mezzo di sistemi di controllo automatico (es. telecamere ecc.);
32. deve essere garantito, in qualunque momento, l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione aziendale. Deve inoltre essere possibile reperire in qualsiasi momento il responsabile tecnico e deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
33. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs 152/06 e s.m.i. Per impianto strettamente correlato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti per poter accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale;
34. i nominativi degli impianti strettamente correlati allo smaltimento finale di cui la ditta intende usufruire devono essere preventivamente comunicati alla Provincia;
35. è fatto salvo il rispetto dei limiti di immissione ed emissione sonora previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale;
36. deve essere comunicato tempestivamente alla Provincia l'eventuale blocco parziale o totale dell'impianto;
37. i rifiuti in ingresso devono essere oggetto di specifica procedura di accettazione, conforme alle indicazioni fornite dal Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo;
38. i rifiuti in ingresso che, a seguito di verifica visiva e/o documentale rivelassero materiali non conformi a quanto autorizzato dal presente provvedimento, o dalla normativa vigente, devono essere respinti al mittente, dandone debita comunicazione agli Organi di Controllo;
39. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
40. ogni variazione alle modalità di gestione dell'impianto o alle previsioni progettuali approvate deve essere comunicata alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Scarnafigi e deve essere preventivamente assentita, fatta salva la necessità di conseguire una nuova autorizzazione;
41. l'istante deve provvedere a richiedere, in caso di modificazione della ragione sociale, mediante istanza redatta in competente bollo, il rilascio di apposito provvedimento di variazione. L'istanza deve essere presentata **almeno 20 giorni prima dalla variazione**. Nei medesimi termini deve essere altresì comunicata l'eventuale variazione dell'assetto societario;
42. deve essere comunicata - entro il termine sopra indicato e su carta legale - l'eventuale variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, documentandone, contestualmente, la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di legge;

43. la cessazione dell'attività deve essere comunicata alla Provincia, con preavviso di almeno 30 giorni;
44. la ditta deve provvedere - **non oltre 180 giorni dalla data di cessazione di esercizio delle operazioni autorizzate** - alla bonifica, nonché al ripristino ambientale dell'area e delle installazioni fisse e mobili;
45. le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate mediante PEC o lettera RACCOMANDATA A.R.;
46. a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
47. la presente autorizzazione è valida solo se la ditta è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno su cui si intendono effettuare le fasi autorizzate;
48. copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso l'impianto;
49. sono comunque fatti salvi i diritti di terzi;
50. l'istante dovrà presentare, **almeno sei mesi prima della scadenza del presente provvedimento**, documentata domanda di rinnovo dell'autorizzazione, corredata da una relazione sullo stato di fatto dell'impianto;
51. la presente autorizzazione fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto e deve inoltre intendersi integrata dalle prescrizioni Del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Della L. R. 1/18 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale, per quanto applicabili.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 13, del D. Lgs. 152/2006 e dalla normativa vigente.



C.so Nizza, 21 - 12100 CUNEO
Tel. 0171.445111 - Fax 0171.698620
Codice Fiscale e Partita IVA n. 00447820044
Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it

SETTORE TUTELA TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
E-mail: settore.tutela.territorio@provincia.cuneo.it
C.so Nizza, 21 – 12100 Cuneo
Tel. 0171.445372 – Fax 0171.445582
ip

Rif. progr. int. _____ Classifica: 08.18/1220

Allegati n. _____ Risposta Vs. nota _____

Rif. ns. prot. Prec. _12028 del 19/02/2019 _____

Oggetto: D. Lgs. 152/06 e s.m.i.; LR 1/18.
Provvedimento n. 3923 del 14/10/2019. Rettifica
mero errore materiale.

Con la presente si dà atto che le prescrizioni n. 9 e n. 10 del provvedimento n. 3923 del 14/10/2019, recante modifica non sostanziale all'impianto di gestione rifiuti di codesta spett.le Ditta sito in Scarnafigi, via Saluzzo 89/91, sono modificate come segue:

9. il quantitativo annuo massimo di rifiuti speciali pericolosi in ingresso all'impianto non deve essere superiore a **1.450 MG**. Il quantitativo annuo massimo di rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto non deve essere superiore a **22.400 MG**. Il dettaglio della ripartizione dei quantitativi suddivisi per codice CER è riportato nell'**Allegato 3 - aggiornamento 3** del presente provvedimento;

10. le modalità, le capacità massime di stoccaggio ed i tempi massimi di permanenza dei rifiuti speciali pericolosi autorizzati sono dettagliati nella tabella dell'**Allegato 3 – aggiornamento 3** del presente provvedimento; ai fini del pagamento delle garanzie finanziarie la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi è pari a **32 MG** e la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi è pari a **387 MG**.

Inoltre si dà atto che la tabella allegato 3 – aggiornamento 2 facente parte integrante del provvedimento n. 3923 del 14/10/2019, è sostituita dalla tabella allegata al presente nota.

La presente nota annulla e sostituisce la nota prot. n. 65267 del 17/10/2019.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Referente: p.i. Petti Ivana (0171/445373)

ALLEGATO 3 - aggiornamento 3

DITTA: AMBIENTE SERVIZI SRL ***

SEDE DELL'IMPIANTO: Comune di Scarnafigi, via Saluzzo 89/91***

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: Comune di Scarnafigi Foglio 26, mapp.li 112, 130, 136, 160, 171, 197, 198, 199, 232 e 233 ***

OPERAZIONI AUTORIZZATE: R12, R13 dell'Allegato C e D15 dell'Allegato B alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ***

RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI IN INGRESSO

C.E.R.	DESCRIZIONE	Quantità in ingresso (Mg/anno)	Capacità Massima di Stoccaggi o (Mg)	Tempo massimo permanenza	Operazioni Autorizzate	Luogo / contenitore di stoccaggio
15 01 10*	Imballaggi contaminati da sostanze	150	6	12 mesi	R12, R13, D15	interno del fabbricato
16 01 03	Pneumatici fuori uso	7000	120	12 mesi	R12, R13	su piazzali esterni pavimentati in cumuli o cassoni.
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi HCFC HFC	700	14	12 mesi	R13 D15	interno del fabbricato
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diversi da quelle di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12					
16 02 15*	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso					
20 01 21*	Tubi fluorescenti e altri contenenti mercurio					
20 01 23*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi					
20 01 35*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 contenenti componenti pericolose					

C.E.R.	DESCRIZIONE	Quantità in ingresso (Mg/anno)	Capacità Massima di Stoccaggio (Mg)	Tempo massimo permanenza	Operazioni Autorizzate	Luogo / contenitore di stoccaggio
16 06 01*	Batterie al piombo	600	12	12 mesi	R13 D15	interno del fabbricato
16 06 02*	Batterie nichel-cadmio					
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie					
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	300	6	12 mesi	R13 / D15	interno del fabbricato
20 03 03	Rifiuti della pulizia stradale	6500	130	12 mesi	R12 /R13 / D15	su piazzali esterni pavimentati in cumuli o cassoni
20 03 07	Rifiuti ingombranti	4000	30	12 mesi	R12 /R13 / D15	su piazzali esterni pavimentati in cumuli o cassoni.
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti , stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	1000	20	12 mesi	R12 /R13 / D15	su piazzali esterni pavimentati in cumuli o cassoni.
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)	600	12	12 mesi	R13/D15	interno del fabbricato
16 06 05	Altre batterie e accumulatori					
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche	1000	24	2 mesi	R13/D15	due cisterne dedicate
15 01 06	Imballaggi misti	2000	45	12 mesi	R12 /R13 / D15	su piazzali esterni pavimentati in cumuli o cassoni.



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
UFFICIO GESTIONE RIFIUTI
C/so Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372

Rif. Pratica n. 08.18/1220

BOLLO N. 01190694836963 DEL 28/10/2019

OGGETTO: Ditta AMBIENTE SERVIZI S.r.l. con sede legale in Saluzzo. Impianto di messa in riserva rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, ubicato in Scarnafigi. Accettazione aggiornamento garanzie finanziarie.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta AMBIENTE SERVIZI S.r.l. con sede legale in Saluzzo, Via Savigliano, 107/b - P.IVA 02225490040 - con il provvedimento dirigenziale n. 545 del 22/08/2013 ha conseguito l'approvazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio per l'impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi ubicato nel Comune di Scarnafigi, Via Saluzzo, 89/91 con successive modifiche di cui ai provvedimenti dirigenziali n. 3751 del 22/12/2014 e n. 4122 del 15/12/2016, validi sino al 31/07/2023;
- con provvedimento dirigenziale n. 3923 del 14/10/2019 sono state autorizzate modifiche non sostanziali all'impianto in questione;
- a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti succitate, la Ditta AMBIENTE SERVIZI S.r.l. con sede legale in Saluzzo, Via Savigliano, 107/b - P.IVA 02225490040, ha trasmesso, in data 13/11/2019, apposita appendice n. 2 alla polizza fidejussoria n. 508417 stipulata - in ottemperanza alle disposizioni regionali in materia - con la ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Milano, Via Mecenate, 90 e, per essa, con l'Agenzia APT ITALIA di Trepuzzi (LE) - P.IVA 05850710962;

Ritenuta la congruità della suddetta fidejussione, a seguito della verifica svolta da parte del personale del competente Ufficio Gestione Rifiuti;

Visti

- la Legge Regionale 26/04/2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- l'art. 177, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, che stabilisce che le Regioni adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema contenute nella parte quarta (Norme in materia di gestione rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del succitato Decreto entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
- la Legge Regionale 10 gennaio 2018, n.1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7", di modifica della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";

- l'art. 24 della L.R. 1/2018 che conferma la delega alle Province per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti non espressamente attribuite ad altri Enti pubblici, ivi compresi pertanto i provvedimenti di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'articolo 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- vista la L.R. 23/15 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

- il disposto dell'art. 2 lett. p) della succitata L.R. che recita "La Regione provvede alla definizione di criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento rifiuti, di recupero dei rifiuti con procedura ordinaria", come già disciplinato dalla L.R. 59/95;

- la D.G.R. 12/06/2000, n. 20 - 192 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97", come successivamente modificata ed integrata;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui al D.P. n. 34 del 6/5/2016;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

visto il Decreto Presidenziale n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012;

DISPONE

- **di accettare** il testo della polizza fidejussoria n. 508417, così come aggiornato dall'appendice n. 2 del 05/11/2019, prestata dalla ELBA ASSICURAZIONI S.p.A. con sede in Milano, Via Mecenate, 90 e, per essa, con l'Agenzia APT ITALIA di Trepuzzi (LE) - P.IVA 05850710962, valida fino al 11/09/2023, per conto della Ditta AMBIENTE SERVIZI S.r.l. con sede legale in Saluzzo, Via Savigliano, 107/b - P.IVA 02225490040 -, al fine di assicurare il corretto esercizio e la gestione dell'impianto di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi ubicato nel Comune di Scarnafigi, Via Saluzzo, 89/91, autorizzato con provvedimento n. 545 del 22/08/2013, successivamente modificato con i provvedimenti dirigenziali n. 3751 del 22/12/2014, n. 4122 del 15/12/2016 e n. 3923 del 14/10/2019, validi sino al 31/07/2023;

- **di dare atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, al T.A.R. competente, entro i termini previsti dalla legge.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Funzionario estensore: Maura Risso